



Obiettivi strategici del Consiglio federale per la RUAG MRO Holding SA per gli anni 2024–2027

del 29 novembre 2023

1 Introduzione

La RUAG MRO Holding SA, comprese le imprese che controlla direttamente o indirettamente, (in seguito «RUAG») contribuisce ad assicurare l'equipaggiamento dell'esercito secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 10 ottobre 1997¹ concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC) fornendo prodotti e servizi.

In base all'articolo 3 capoverso 1^{bis} LIAC il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende conseguire in quanto ente proprietario della RUAG. In questo modo la Confederazione si impegna a seguire una strategia basata sul rapporto di proprietà coerente e con una prospettiva di lungo termine. Il Consiglio federale rappresenta gli interessi della Confederazione in quanto ente proprietario ed esercita i diritti in qualità di azionista unico nei confronti della RUAG. Al riguardo il Consiglio federale tiene conto dell'indipendenza di quest'ultima quale società anonima di diritto privato svizzero.

Il consiglio di amministrazione della RUAG provvede all'attuazione degli obiettivi strategici in tutto il gruppo di imprese. Riferisce al Consiglio federale in merito al raggiungimento degli obiettivi e mette a sua disposizione le informazioni necessarie alla relativa verifica.

¹ RS 934.21

le stesse chiavi di riparto tra gli affari concernenti l'esercizio e gli affari con terzi. Fa verificare annualmente il rispetto di questi principi dall'organo di revisione esterno;

4. la RUAG rinuncia alla distribuzione di utili nel settore della RUAG SA; questi devono andare il più possibile a beneficio del DDPS;
5. nel settore della RUAG Real Estate SA, la RUAG ottiene un rendimento conforme al mercato e versa un dividendo al suo ente proprietario che non sia inferiore al 40 per cento dell'utile netto dichiarato senza ricavi provenienti dal disinvestimento.

4 Immobili

Il Consiglio federale si aspetta dalla RUAG quanto segue:

1. nel suo portafoglio immobiliare la RUAG tiene e sviluppa oggetti necessari alla Confederazione e alle aziende parastatali per la fornitura di prestazioni. Gli oggetti di investimento sono in primo luogo tenuti per l'ulteriore sviluppo operativo (ad es. riserva strategica, dipendenze da oggetti operativi, sviluppo sinergico di aree) e sono sottoposti a verifiche periodiche;
2. la RUAG ricerca e sfrutta sinergie con il settore immobiliare del DDPS. Concede al DDPS la possibilità di prendere visione del modello di business immobiliare e mira a perseguire una strategia immobiliare coordinata;
3. in linea di principio la RUAG versa i ricavi provenienti dalle vendite immobiliari e di fondi all'ente proprietario sotto forma di dividendi speciali. In casi singoli la Confederazione può rinunciare alla distribuzione di dividendi speciali derivanti da disinvestimenti se i fondi vengono utilizzati in conformità alla strategia immobiliare rettificata con l'ente proprietario per far fronte al fabbisogno di manutenzione.

5 Affari con terzi

Il Consiglio federale si aspetta dalla RUAG quanto segue:

1. la RUAG provvede adeguatamente all'ulteriore sviluppo degli affari e degli affari con terzi, in particolare con le autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni, a beneficio degli affari con l'esercito. In tale contesto rispetta le seguenti condizioni:
 - a. sussistono evidenti sinergie con le prestazioni a favore del DDPS,
 - b. in linea di principio la creazione di valore aggiunto ha luogo in Svizzera,
 - c. il DDPS non subisce effetti negativi,
 - d. i costi degli affari con terzi sono coperti;
2. la cifra d'affari realizzata con gli affari con terzi, senza il settore immobiliare, non deve superare il valore di riferimento del 20 per cento della cifra d'affari

complessiva. La base di calcolo corrisponde alla percentuale media degli affari con terzi rispetto alla cifra d'affari complessiva media dei quattro esercizi precedenti.

6 Cooperazioni e partecipazioni

Il Consiglio federale si aspetta dalla RUAG quanto segue:

1. la RUAG avvia cooperazioni e acquisisce partecipazioni soltanto se sono necessarie per la fornitura di prestazioni a favore dell'Esercito svizzero e se possono essere finanziate con i propri mezzi, ossia senza capitale di terzi;
2. la RUAG si astiene dall'acquisire partecipazioni in imprese le cui attività non sono conformi agli impegni della Svizzera derivanti dal diritto internazionale;
3. quando avvia cooperazioni importanti o procede all'alienazione di partecipazioni determinanti, la RUAG consulta previamente l'ente proprietario.

7 Condizioni quadro riguardanti la fornitura di prestazioni

Il Consiglio federale si aspetta dalla RUAG quanto segue:

1. la RUAG fornisce le prestazioni necessarie per l'Esercito svizzero in linea di principio in Svizzera;
2. la RUAG tiene adeguatamente conto delle esigenze regionali in Svizzera;
3. la RUAG dispone di un sistema di gestione del rischio d'impresa basato sulla norma ISO 31000 nonché di un sistema di gestione della compliance (CMS) basato sulla norma ISO 37301. Informa l'ente proprietario in merito ai rischi d'impresa più importanti e ai punti principali nel CMS;
4. l'attività della RUAG è in linea con i principi della politica estera svizzera indipendentemente dall'ubicazione delle unità aziendali. Le sedi situate all'estero rispettano i principi previsti dalla legislazione svizzera in materia di controllo delle esportazioni²;
5. la RUAG adotta misure appropriate volte a impedire la corruzione attiva e passiva;
6. la RUAG conforma la sua attività ai principi dell'economia militare, orientandola all'efficienza economica duratura, alla responsabilità sociale e alla sostenibilità ecologica. Nel quadro delle sue possibilità a livello economico-aziendale persegue una strategia aziendale conforme a principi sostenibili ed etici. In particolare identifica settori dello sviluppo sostenibile sui quali può influire

² Tra l'altro legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS **514.51**), legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS **946.202**), legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (RS **935.41**) e legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (RS **946.231**).

in maniera sostanziale, definisce obiettivi in base ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e in questo modo contribuisce a realizzare l'Agenda 2030;

7. conformemente agli standard nazionali, in Svizzera e all'estero la RUAG persegue una prassi di condotta e una politica del personale moderna, basata su convenzioni delle parti sociali, rispettosa dei principi etici e trasparente;
8. la RUAG si impegna a favore della formazione professionale svizzera e offre sistemi di remunerazione orientati al successo economico duraturo dell'azienda. Rispetta quanto previsto dall'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale nonché dalle disposizioni dell'ordinanza del 19 dicembre 2003⁴ sulla retribuzione dei quadri;
9. la RUAG applica le disposizioni della Confederazione in materia di sicurezza integrale.

8 Rendiconto

¹ Il Consiglio federale si aspetta che la RUAG provveda a uno scambio di informazioni con la Confederazione a cadenza trimestrale.

² La RUAG informa gli organi proprietari in modo tempestivo e adeguato in merito a progetti ed eventi all'interno del gruppo di portata considerevole sotto il profilo imprenditoriale e politico oppure che potrebbero influenzare considerevolmente o impedire il raggiungimento degli obiettivi strategici. In ogni caso informa gli organi proprietari prima di rendere noti al pubblico questi progetti o eventi.

³ Il consiglio di amministrazione della RUAG presenta un rapporto al Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici dopo la conclusione di ogni esercizio.

9 Validità e modifiche

¹ I presenti obiettivi strategici si applicano dal 1° gennaio 2024 e sono validi sino al 31 dicembre 2027.

² Il Consiglio federale si riserva la possibilità di adeguare, in caso di necessità e dopo aver sentito la RUAG, gli obiettivi strategici al contesto in continuo mutamento.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

³ RS 172.220.1

⁴ RS 172.220.12

